

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

CARNEVALE DI VIAREGGIO 2027-2028-2029

BANDO – REGOLAMENTO

GENERALE E DISCIPLINARE

per l'ammissione e la partecipazione delle

“PEDANE AGGREGATIVE”

Indice

ART. 1 – PREMESSA, REGIME GIURIDICO E FINALITÀ STATUTARIE

ART. 2 – DEFINIZIONE TECNICA, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E LIMITI LOGISTICI

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI, SOGGETTIVITÀ GIURIDICA E PRESUPPOSTI DEL RAPPORTO

ART. 4 – REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 5 – PROCEDURA VALUTATIVA, CRITERI PREFERENZIALI DI AMMISSIONE E GRADUATORIA

ART. 6 – MODALITÀ ESECUTIVE, PROTOCOLLI DI SICUREZZA, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI

ART. 7 – REGOLAMENTAZIONE FONOMETRICA, TUTELA MUSICALE E OBBLIGHI SIAE/ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

ART. 8 – TITOLARITÀ, REGIME PROPRIETARIO E DISPONIBILITÀ DELLE OPERE

ART. 9 – TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO, RESPONSABILITÀ CIVILE E MODELLI ORGANIZZATIVI (D.LGS. 231/01)

ART. 10 – DISCIPLINA OPERATIVA DELLE MANIFESTAZIONI, CODICE DI CONDOTTA E DECORO

ART. 11 – ISTITUZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO SPECIALE “MIGLIOR PEDANA AGGREGATIVA”

ART. 12 – APPARATO SANZIONATORIO, PENALI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RESOLUTIVA ESPRESSA

ART. 13 – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi della normativa vigente in materia)

ART. 14 – INTEGRAZIONI, MODIFICHE E FORO COMPETENTE

ART. 1 – PREMESSA, REGIME GIURIDICO E FINALITÀ STATUTARIE

- 1.** Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, etno-antropologico e delle tradizioni popolari rionali della Città di Viareggio, la Fondazione Carnevale di Viareggio (di seguito, per brevità, "Fondazione") promuove ed organizza l'edizione del Carnevale di Viareggio anno 2027-2028-2029.
- 2.** Tale manifestazione costituisce evento di preminente interesse pubblico diretto alla salvaguardia e promozione dell'arte della cartapesta, dell'artigianato artistico d'eccellenza operante nel territorio della Versilia, nonché alla diffusione della cultura popolare ed all'incremento della attrattività turistico-territoriale.
- 3.** Il presente Bando-Regolamento disciplina in modo vincolante i criteri, le modalità, le condizioni e i requisiti tecnico-giuridici ed organizzativi per l'ammissione, la realizzazione e la partecipazione ai Corsi Mascherati delle strutture denominate "Pedane Aggregative", comprese le relative allegorie, allestimenti scenografici, gruppi mascherati e spettacoli di qualsivoglia natura ad esse connessi.

ART. 2 – DEFINIZIONE TECNICA, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E LIMITI LOGISTICI

1. Ai fini del presente Bando-Regolamento, si definisce "Pedana Aggregativa" una costruzione allegorica semovente allestita su struttura mobile portante dotata di idoneo sistema di rotolamento gommato, priva di trazione autonoma, destinata al trasporto di soggetti partecipanti e all'intrattenimento scenico-musicale.
2. Ciascuna Pedana Aggregativa deve tassativamente sottostare ai seguenti limiti dimensionali e tecnici:
 - Superficie massima in pianta: 48,00 mq (quarantotto mq);
 - Altezza massima da terra: 6,00 metri (sei metri) misurati da terra al punto più elevato della struttura;
 - Dotazione di idoneo e sicuro impianto di amplificazione sonora e/o spazio riservato all'esibizione dal vivo di banda musicale o complesso orchestrale, laddove consentite.
3. Ai fini dell'accesso al circuito dei Corsi Mascherati, la Fondazione rilascerà a ciascun soggetto ammesso n. 100 (cento) tessere d'ingresso a titolo gratuito destinate ai partecipanti.
4. Per inderogabili ragioni di pubblica sicurezza, capienza e gestione dei flussi all'interno del circuito di sfilata, il numero massimo di partecipanti allocabili contemporaneamente sulla Pedana e nel circuito, salvo prescrizioni dovute ad eventuali protocolli sanitari, non potrà in alcun caso superare le 120 (centoventi) unità.
5. In aggiunta al contingente di cui sopra, la Fondazione fornirà n. 5 (cinque) pass di servizio dedicati agli addetti alla sicurezza e n. 5 (cinque) pass di servizio per le maestranze ed il personale tecnico di supporto, debitamente identificabili.
6. La presenza di un numero di partecipanti superiore al limite massimo stabilito di 120 unità, accertata dagli organi di controllo della Fondazione o dalle Forze dell'Ordine, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 12.
7. È consentita la presenza di un corteccio mascherato a terra (gruppo a terra) a corredo e completamento figurativo della Pedana Aggregativa. Il corteccio a terra deve muoversi in modo continuo ed armonico con il flusso della sfilata, con espresso divieto di effettuare soste prolungate non autorizzate. La gestione, la sicurezza ed il controllo delle maschere, così come della pedana, sono poste a carico esclusivo e diretto del Responsabile indicato dall'Associazione che partecipa al bando.
8. Tutto il personale di staff e le maschere di ogni pedana hanno l'obbligo tassativo di attenersi scrupolosamente ed eseguire con tempestività le direttive, le disposizioni e le indicazioni operative impartite dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione dei Corsi. L'inosservanza, anche parziale, o il mancato rispetto di tali direttive costituirà violazione del presente bando-regolamento e comporterà l'applicazione immediata delle sanzioni previste all'art. 12.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI, SOGGETTIVITÀ GIURIDICA E PRESUPPOSTI DEL RAPPORTO

1. La partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei titoli d'ammissione è aperta agli Enti organizzatori dei Rioni cittadini ed alle Associazioni anche in forme aggregative diverse fra loro (Rione/Rione-i, Rione/Associazione-i, Associazione/Associazione-i).
2. Costituiscono requisiti d'ammissibilità tassativi ed inderogabili, pena il rigetto d'ufficio della candidatura:
 - essere ente no profit;
 - avere la sede legale stabilita ed effettivamente attiva nel Comune di Viareggio e limitrofi da almeno 90 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando;
 - possedere il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - avere la documentazione attestante la formalizzazione dell'affiliazione tra eventuali Candidati;
 - essere effettivamente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o avere pendente il procedimento d'iscrizione/trasmigrazione, con comprovata documentazione ufficiale;
 - comprovare il possesso di un'adeguata struttura organizzativa, tecnica e logistica idonea a garantire la corretta e tempestiva esecuzione della Pedana a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
3. Gli Enti/Associazioni richiedenti, dovranno possedere tali requisiti e mantenerli ininterrottamente per l'intera durata del bando. I requisiti dovranno essere idoneamente documentati ed allegati contestualmente alla presentazione della candidatura, pena il rigetto della domanda. Analogamente, nel caso in cui i requisiti inderogabili venissero a mancare in un qualsiasi momento, il soggetto avrà, l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Fondazione Carnevale la quale si riserverà ogni decisione in merito.
4. Le opere d'arte allegorica e le relative strutture allestite nell'ambito del rapporto convenzionale dovranno essere realizzate direttamente ed esclusivamente dagli Enti/Associazioni ammesse mediante propria organizzazione di mezzi, personale e risorse.
5. L'Ente/Associazione (anche in forma aggregata), ammesso ha l'obbligo di conformarsi rigorosamente a tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Il rapporto giuridico tra la Fondazione e gli Enti/Associazioni ammessi sarà disciplinato dal presente Bando-Regolamento, il quale, sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante, costituisce norma pattizia sostanziale anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile.
7. La presentazione della candidatura, la formulazione dei bozzetti e la successiva eventuale approvazione dei medesimi da parte della Fondazione, non determinano il sorgere di alcun affidamento e non comportano alcun impegno contrattuale o economico a carico della Fondazione Carnevale di Viareggio, facente capo ad essa la sola facoltà di concedere il titolo abilitativo alla sfilata.

ART. 4 – REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature, munite degli elaborati progettuali, la documentazione prevista secondo la normativa vigente in materia di sicurezza e di gestione dell'emergenza, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 3 e la documentazione sotto elencata, dovranno essere consegnate, a pena di irricevibilità, presso la sede legale della Fondazione Carnevale di Viareggio, tassativamente entro e non oltre i seguenti termini perentori:
 - entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2026. Per l'anno 2028 e 2029 verranno comunicate successivamente.

Non è ammessa la consegna a mezzo posta ordinaria, né mediante modalità difformi da quelle sopra prescritte.

2. A pena di esclusione immediata dalla procedura di selezione, l'istanza di candidatura deve essere corredata anche dalla seguente documentazione amministrativa e statutaria:
 - a) Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Ente/Associazione (anche aggregate) richiedente;
 - b) Formale designazione del Responsabile Unico e di almeno due Sostituti, corredata dai relativi dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica per comunicazioni urgenti;
 - c) Preventivo ed impegno all'attivazione di idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), stipulata con un massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00 euro), recante espressa estensione della qualifica di "Terzo" nei confronti dei soggetti trasportati, delle maestranze e dei figuranti a terra. L'originale della polizza quietanzata dovrà essere esibito in sede di collaudo finale. La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di richiedere integrazioni o garanzie assicurative di valore superiore nonché estensioni.
3. Unitamente alla documentazione amministrativa, i candidati devono depositare la seguente documentazione artistica e progettuale:
 - a) Bozzetto Artistico: Elaborato originale eseguito a mano su supporto rigido/cartoncino formato standard 50x70 cm, realizzato con tecnica pittorica/grafica ad alta durabilità. Sono tassativamente vietate copie fotostatiche, stampe digitali o riproduzioni fotografiche anche parziali dei dettagli allegorici inseriti;
 - b) Relazione Tecnico-Descrittiva: Relazione che illustri la tematica, il significato allegorico e le modalità sceniche dell'opera;
 - c) Progetto del Gruppo Mascherato: Scheda descrittiva del gruppo mascherato, recante i dettagli figurativi ed il bozzetto a colori dei costumi utilizzati;
 - d) Progetto Tecnico di Fattibilità Strutturale-Meccanica: Redatto e debitamente firmato e timbrato da un professionista abilitato iscritto al relativo Albo professionale (Ingegnere o Architetto). Tale progetto è obbligatorio in presenza di attrezzature o sovrastrutture elevate di tipo meccanico, idraulico o elettromeccanico volte alla movimentazione autonoma degli elementi allegorici rispetto al moto della pedana.
 - e) Per le pedane prive di cinematismi complessi: Relazione tecnica ad opera di professionista o tecnico esperto qualificabile ai sensi della normativa vigente, attestante la rispondenza dell'impianto complessivo alle prescrizioni di sicurezza previste dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni (da consegnarsi tassativamente entro il termine previsto fissato per il collaudo).
4. La presentazione dell'istanza implica l'accettazione piena ed incondizionata di ogni clausola del presente Bando-Regolamento nonché di ogni tipo di responsabilità derivante dalle normative vigenti, con contestuale manleva della Fondazione Carnevale.

ART. 5 – PROCEDURA VALUTATIVA, CRITERI PREFERENZIALI DI AMMISSIONE E GRADUATORIA

1. Per ciascun Corso Mascherato è ammesso un numero massimo di 6 (sei) Pedane Aggregative.
2. Le istanze d'ammissione pervenute nei termini saranno sottoposte al vaglio di una Commissione esterna nominata dal Consiglio di Amministrazione, la quale formulerà una valutazione di merito per ciascun progetto, proponendone l'ammissione od il rigetto.
3. La Commissione assegnerà i punteggi applicando i seguenti criteri:
 - a) Funzione Sociale e Continuità: Attività d'aggregazione sociale, promozione culturale ed eventi correlati al Carnevale svolti in modo continuativo nell'arco dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; 10 punti
 - b) Qualità Artistica: Valore estetico, originalità e coerenza cromatico-stilistica del bozzetto allegorico e dei relativi costumi del gruppo mascherato; 10 punti
 - c) Storicità di Partecipazione: Numero di edizioni di partecipazione alle manifestazioni ufficiali del Carnevale di Viareggio anche come singolo rione o associazione; un punto per ogni anno dimostrato, con un massimo di 20 punti cumulabili tra gli associati
 - d) Aggregazione: la formalizzazione dell'unione tra gli Enti/Associazioni (Rione/Rione-i, Rione/Associazione-i, Associazione/Associazione-i) è finalizzata a strutturare la sinergia tra i territori coinvolti ed a garantire a ciascun Candidato, una pari ed equa partecipazione alle manifestazioni sui Viali a Mare. 30 punti.

Punteggio massimo raggiungibile 70 punti.

In caso di parità prevarrà la storicità dimostrata di partecipazione alla Manifestazione Carnevale di Viareggio.

4. L'esito della procedura e l'elenco dei progetti ammessi saranno approvati con deliberazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e comunicati in forma scritta.

ART. 6 – MODALITÀ ESECUTIVE, PROTOCOLLI DI SICUREZZA, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI

- 1.** La costruzione della Pedana deve svolgersi in idoneo e sicuro cantiere o sede logistica a cura, carico e responsabilità esclusiva dell'Ente/Associazione ammessi e del Responsabile Unico e/o degli eventuali sostituti, in osservanza delle vigenti normative riguardanti la salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e lo smaltimento dei rifiuti. Le fasi di trasporto, movimentazione e traino da e verso la Cittadella del Carnevale ed il Circuito delle Sfilate dovranno avvenire nel pieno rispetto del Codice della Strada e delle prescrizioni tecniche applicabili.
- 2.** Esclusivamente all'interno del circuito delle sfilate durante lo svolgimento ufficiale dei Corsi Mascherati, la Fondazione provvederà a mettere a disposizione i mezzi e il personale idoneo al traino delle strutture.
- 3.** Ciascun Candidato ammesso ha l'obbligo di depositare una relazione tecnica asseverata rilasciata da professionista abilitato, attestante l'idoneità statica delle strutture, la stabilità dei cinematismi e la tenuta dei collegamenti d'unione.
- 4.** Per le Pedane rientranti nell'ambito d'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009, sussiste l'obbligo del collaudo statico e funzionale.
- 5.** Fatta salva la responsabilità primaria del Candidato ammesso, la vigilanza ed il controllo sulla rispondenza delle opere sono affidati alla Commissione Tecnica, al Direttore dei Corsi ed al professionista nominato dalla Fondazione con funzioni di Verificatore Tecnico. Tali organi hanno il potere di ispezionare le strutture, richiedere integrazioni documentali e disporre l'esecuzione di interventi correttivi vincolanti. In caso di irregolarità, incompletezza, mancata rispondenza della documentazione tecnica fornita, gli stessi segnaleranno alla Fondazione le criticità da correggere.
- 6.** Il collaudo di parte, condotto da tecnico abilitato iscritto all'Albo nominato dall'Associazione, deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno (compreso) antecedente l'inizio della prima sfilata.
- 7.** La verifica finale redatta dal Verificatore Tecnico della Fondazione, atta ad accertare il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e dal conseguente contratto, costituisce presupposto formale per l'accesso al circuito, fermo restando che essa non solleva in alcun modo l'Ente ed i suoi tecnici dalle responsabilità civili e penali inerenti alla progettazione, alla costruzione e alla gestione della sicurezza della Pedana.
- 8.** L'inottemperanza alle prescrizioni dei tecnici e del presente bando o la riscontrata difformità dal progetto approvato comportano la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di disporre l'immediata esclusione della Pedana dalla manifestazione, ferma restando anche l'eventuale applicazione di penali.

ART. 7 – REGOLAMENTAZIONE FONOMETRICA, TUTELA MUSICALE E OBBLIGHI SIAE/ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

1. In attuazione della tutela e valorizzazione del patrimonio musicale del Carnevale di Viareggio, di cui le pedane aggregative rappresentano lo spirito nativo e l'espressione popolare carnevalesca, è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni in materia di emissioni sonore durante ciascun Corso Mascherato:
 - Quota minima di musica carnevalesca: almeno l'80% (ottanta per cento) del tempo totale di trasmissione ed esibizione sonora deve essere dedicato all'esecuzione di brani appartenenti alla tradizione musicale ufficiale del Carnevale di Viareggio.
 - Prescrizione specifica per Piazza Mazzini: nel tratto del percorso corrispondente a Piazza Mazzini (sia sul lato mare che sul lato monte), è fatto divieto assoluto di trasmettere brani differenti: le emissioni sonore dovranno essere costituite esclusivamente da musiche del Carnevale di Viareggio.
 - Modalità di verifica e controllo: il rispetto della suddetta percentuale dell'80% sarà oggetto di verifica mediante il riscontro del programma musicale rilasciato dalla SIAE o da altro ente di gestione collettiva preposto, che dovrà essere debitamente compilato e consegnato secondo le modalità previste.
2. A tal fine, la Fondazione fornirà un supporto digitale contenente un repertorio di brani ufficiali: ciascuna Pedana deve garantire la riproduzione o l'esecuzione dal vivo di almeno un brano della lista per ogni Corso Mascherato.
3. Il Candidato ammesso è tenuto alla corretta compilazione e tempestiva riconsegna dei moduli programmi musicali rilasciati dalla SIAE (o altri organismi), sia cartacei che telematici, sottoscritti dal legale rappresentante, dal DJ o dal Responsabile del complesso musicale. Il Candidato ammesso stesso è direttamente responsabile della veridicità dei dati forniti e manleva integralmente la Fondazione da qualsiasi rivalsa, sanzione o pretesa economica avanzata da SIAE o dagli altri enti di gestione dei diritti d'autore e connessi.
4. I moduli di cui sopra devono essere consegnati alla Fondazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ciascuna manifestazione. In caso di ritardo o omissione, saranno addebitate al Candidato ammesso le sanzioni irrogate dagli enti accertatori.
5. In materia di inquinamento acustico, durante lo svolgimento dei Corsi Mascherati, le Pedane devono strettamente rispettare i seguenti limiti di emissione acustica e prescrizioni tecniche:

SCHEDA TECNICA E LIMITI DI EMISSIONE ACUSTICA

Parametro	Descrizione e limite
1) Leq(A)	Limite massimo di emissione pari a 95 dB(A), espresso in livello equivalente di pressione sonora ponderato A dell'attività nel suo complesso considerata come sorgente unica. La misurazione è effettuata in più posizioni omogenee nell'area accessibile al pubblico per la durata di 1 minuto per punto.
2) LASmax	Limite massimo di emissione pari a 102 dB(A), espresso in livello di pressione sonora ponderato A, dell'attività nel suo complesso, con costante di tempo Slow, intesa come sorgente unica; il LASmax si ottiene misurando in più posizioni nell'area accessibile al pubblico di maggiore pressione acustica.
3) Leq(A) edifici	Limite massimo di emissione pari a 80 dB(A), espresso in livello equivalente di pressione sonora ponderato A, con tempo di misura di almeno 15 minuti, misurato in prossimità delle facciate degli edifici circostanti il circuito di sfilata.

6. Per garantire il rispetto dei limiti acustici sopra fissati, gli impianti audio devono tassativamente essere dotati di:
 - Limitatore sigillabile meccanico e/o elettronico tarato sui limiti prescritti;
 - Schermi acustici fonoassorbenti posizionati in aderenza sul lato esterno dei diffusori dedicati alle frequenze medio-alte (Line-Array o sistemi tradizionali). I subwoofer non sono contemplati da tale disposizione. Gli schermi devono essere realizzati in legno compensato di dimensioni tali da sormontare il diffusore di almeno 60 cm frontalmente e 20 cm superiormente e inferiormente, con rivestimento interno in gommapiuma fonoassorbente o (meglio) lana di roccia. È consentito, per renderlo meno invasivo, utilizzare la superficie esterna dello schermo per l'apposizione del titolo dell'opera allegorica.
7. L'intero impianto di amplificazione deve essere collaudato e certificato da un Tecnico Competente in Acustica, con rilascio di apposita verifica.
8. È fatto divieto assoluto di posizionare diffusori sonori orientati verso il lato posteriore della Pedana (rispetto al senso di marcia), salvo diversa ed espressa autorizzazione scritta della Fondazione.
9. È vietata la sosta di persone o figuranti in prossimità immediata delle casse acustiche. Gli impianti audio devono rimanere rigorosamente spenti durante i trasferimenti dalla Cittadella del Carnevale al circuito e viceversa.
10. La Fondazione eseguirà controlli fonometrici a mezzo di tecnici incaricati. La violazione dei limiti comporta l'applicazione immediata di una sanzione di euro 300,00 (trecento/00 euro) per ogni singolo rilievo non conforme, fermo restando il diritto della Fondazione di rivalersi sul Candidato ammesso, in caso di sanzioni amministrative o penali comminate dagli organi competenti.

ART. 8 – TITOLARITÀ, REGIME PROPRIETARIO E DISPONIBILITÀ DELLE OPERE

1. La Pedana Aggregativa, le relative strutture portanti, le allegorie in cartapesta e gli elementi scenografici realizzati, in conformità al progetto approvato, del Candidato ammesso, restano di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
2. La Fondazione si riserva il diritto di riprodurre, fotografare, filmare e diffondere e/o di far riprodurre, fotografare, filmare e diffondere a terzi autorizzati, le immagini ed i video raffiguranti le Pedane Aggregative ed i gruppi mascherati nell'ambito di pubblicazioni, trasmissioni televisive, materiali promozionali e canali digitali ufficiali relativi al Carnevale di Viareggio e non, senza alcuna limitazione di tempo e/o spazio, senza alcuna autorizzazione preventiva e senza che nulla sia dovuto al Candidato ammesso e/o ai propri partecipanti a titolo di diritti e/o pretese di qualsiasi titolo.

ART. 9 – TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO, RESPONSABILITÀ CIVILE E MODELLI ORGANIZZATIVI (D.LGS. 231/01)

1. Il Candidato ammesso assume l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, volontari e maestranze tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Il Candidato ammesso garantisce la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali nonché la gestione delle misure di prevenzione per tutti i soggetti a qualunque titolo impegnati nell'allestimento, gestione e conduzione della Pedana.
3. Tutti gli infortuni o danni che dovessero verificarsi a carico di collaboratori, volontari, figuranti, maestranze o terzi durante le fasi di costruzione, allestimento, sfilata, stazionamento e smontaggio della Pedana – sia all'interno del circuito che presso la Cittadella o lungo le vie di transito – si intenderanno posti a carico esclusivo dell'Ente ammesso, con espresso esonero e manleva della Fondazione Carnevale di Viareggio da qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa.
4. Il Candidato ammesso è obbligato ad avere idonee coperture assicurative RCT di cui all'Art. 4 a tutela di tutti i collaboratori e di terzi.
5. Il Candidato ammesso si impegna a collaborare attivamente con la Fondazione, la Direzione dei Corsi e con gli Organi di Pubblica Sicurezza per la prevenzione dei pericoli, criticità, intralci e rischi, garantendo l'ordinato svolgimento delle attività e segnalando tempestivamente qualsiasi anomalia o situazione di pericolo. Per ogni esigenza attinente all'ordine ed alla sicurezza pubblica, il Candidato ammesso è tenuto a rivolgersi immediatamente alle Forze dell'Ordine competenti.
6. Conformità al D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico: La Fondazione ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il relativo Codice Etico, consultabili sul sito istituzionale viareggio.ilcarnevale.com. L'Ente ammesso dichiara di aver preso visione di tali documenti e di impegnarsi adeguando i propri comportamenti ai principi di trasparenza, correttezza e legalità ivi contenuti nonché alla normativa vigente. La violazione di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione immediata del rapporto.

ART. 10 – DISCIPLINA OPERATIVA DELLE MANIFESTAZIONI, CODICE DI CONDOTTA E DECORO

1. La direzione, l'organizzazione generale ed il coordinamento logistico dei Corsi Mascherati competono in via esclusiva alla Fondazione Carnevale, le cui disposizioni operative s'intendono vincolanti ed inoppugnabili per tutti i partecipanti.
2. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, salute, esigenze organizzative o avverse condizioni meteorologiche, la Fondazione ha la facoltà di modificare i calendari, i percorsi, le date e gli orari di svolgimento dei corsi mascherati, ovvero di disporre l'interdizione dell'accesso al circuito a singole Pedane.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di emanare norme vincolanti per tutti i partecipanti, in aggiunta al presente bando-regolamento.
4. I Candidati ammessi ed i relativi legali rappresentanti o in caso di impedimento fisico certificato e dimostrabile, i sostituti hanno l'obbligo di garantire la propria presenza e la piena disponibilità delle Pedane e dei partecipanti per tutta la durata stabilita per ciascun Corso Mascherato, assicurando la presenza del personale di scorta e delle maschere anche in condizioni di maltempo, onde consentire il tempestivo avvio delle sfilate non appena disposto dalla Direzione.
5. I Candidati ammessi il cui progetto preveda un corteo a terra devono garantire la continuità del flusso di marcia lungo tutto il circuito stabilito tramite proprio personale dedicato e chiaramente identificabile (dotato di pettorine o elementi distinguibili), il quale dovrà delimitare il corteo in modo da dividerlo dal pubblico ed evitare che lo spettacolo subisca soste.
6. È fatto assoluto divieto di impiegare l'impianto di amplificazione sonora per finalità di propaganda politica, elettorale, ideologica o comunque estranee all'animazione e al contesto allegorico della sfilata.
7. È tassativamente vietata qualsiasi forma di propaganda politica, pubblicità fonica, nonché il lancio, la distribuzione o l'affissione di volantini, stampati o materiale promozionale. I disc-jockey, gli animatori e gli speaker operanti sulla Pedana devono utilizzare un linguaggio conforme al pubblico decoro, astenendosi da qualsivoglia espressione volgare, blasfema, offensiva, vessatoria, diffamatoria, ingiuriosa o discriminatoria. La violazione di tale prescrizione comporta l'adozione da parte della Fondazione di provvedimenti immediati, opportuni, graduati in relazione alla natura, alla gravità ed all'eventuale reiterazione della condotta sia nei confronti dei colpevoli che dell'Ente ammesso.
8. Limiti alla Sponsorizzazione e Messaggi Pubblicitari: È consentita l'esposizione di marchi o messaggi pubblicitari esclusivamente sulla parte posteriore della Pedana, entro il limite complessivo ed insuperabile di un unico spazio espositivo di dimensioni massime pari a metri 1,00 x 2,00 (orientabile sia in orizzontale che in verticale). L'allestimento pubblicitario deve integrarsi decorosamente nel contesto artistico dell'opera. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale si riserva a proprio insindacabile giudizio, il rilascio di nulla osta all'esposizione stessa.
9. Divieto di Alcolici e Sostanze Stupefacenti: È vietata la vendita, la somministrazione e l'assunzione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche e superalcoliche a bordo ed a terra delle Pedane, prima, durante e dopo lo svolgimento delle sfilate. Il personale, i conducenti e le maestranze potranno essere sottoposti a verifiche alcolimetriche e controlli sanitari da parte degli Organi di Vigilanza o del Medico Competente ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.
10. È severamente vietato qualsiasi comportamento o condotta che possa arrecare disturbo, molestia o danno anche solo potenziale all'immagine, al decoro e alla reputazione della manifestazione, nonché qualsiasi azione che configuri un illecito sanzionato dal codice penale. La violazione di tale divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 12 del presente Regolamento, delle quali saranno ritenuti responsabili, in solido con gli autori materiali della violazione, anche i legali rappresentanti, i responsabili indicati e i loro sostituti, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

- 11.** Su ogni Pedana deve essere allestito un punto idoneo per l'effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a bordo durante la sfilata.
- 12.** Le disposizioni della Fondazione sono vincolanti per tutti i partecipanti alle manifestazioni e la sua violazione prevede sanzioni.

ART. 11 – ISTITUZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO SPECIALE “MIGLIOR PEDANA AGGREGATIVA”

Al fine di premiare la continuità dell'impegno profuso durante il triennio 2027/2029, il rispetto della perizia tecnica, il legame con la tradizione e la piena adesione allo spirito del Carnevale, unitamente ad una condotta impeccabile e collaborativa dimostrata durante i corsi, la Fondazione istituisce il premio speciale per la "Miglior Pedana Aggregativa".

Tale riconoscimento non ha finalità di mero antagonismo o rivalità tra i gruppi, bensì rappresenta una gratificazione di merito volta a valorizzare l'etica della partecipazione, l'impegno artistico-esecutivo e la qualità della vita associativa.

L'assegnazione del premio annuale consiste in un attestato formale.

Al termine del triennio la pedana aggregativa che ha ottenuto i migliori piazzamenti avrà l'ammissione di diritto all'edizione del Carnevale 2030, fermo restando la regolarità della documentazione richiesta, che sarà prevista nel nuovo bando/regolamento e al parere favorevole della commissione esame progetti.

ART. 12 – APPARATO SANZIONATORIO, PENALI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RESOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente Bando-Regolamento determina l'applicazione, a carico del Candidato ammesso quale inadempiente, del relativo Legale Rappresentante e del/i Colpevole/i, delle penali pecuniarie e delle sanzioni disciplinari di seguito analiticamente parametrate:
 - a) violazione delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, incolumità ed ordine pubblico, somministrazione di sostanze alcoliche e stupefacenti nonché delle norme penali in generale: l'accertata violazione da parte della Fondazione e/o degli organi competenti comporta l'immediata ed insindacabile esclusione dell'ente ammesso;
 - b) mancanza o perdita dei requisiti inderogabili ed obbligatori: Il venire meno anche di un solo requisito inderogabile comporterà l'esclusione dai corsi. Nello specifico, in caso di tempestiva comunicazione alla Fondazione, la partecipazione ai corsi sarà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione, previa autorizzazione a sfilare del Consiglio di Amministrazione, mentre in caso di mancata comunicazione o di difetto originario del requisito, l'accertamento dell'irregolarità da parte della Fondazione comporterà l'esclusione immediata dalle sfilate;
 - c) Inosservanza delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione dei Corsi: Applicazione di una penale da euro 200,00 ad euro 1.500,00 per ciascuna violazione e per ogni Corso Mascherato;
 - d) Intralcio, ritardo o alterazione del flusso della sfilata: qualora l'inosservanza di cui alla lettera a) causi blocchi della marcia o ritardi operativi alla manifestazione, si applica una penale da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 per ciascun corso mascherato;
 - e) Ritardato o Mancato ingresso nella griglia di partenza assegnata: il ritardo all'arrivo o addirittura il suo mancato posizionamento assegnato alla Pedana rispetto all'orario stabilito dalla Direzione comporta una penale da euro 200,00 ad euro 1.000,00 per ciascun Corso mascherato;
 - f) Parziale difformità dell'opera dal progetto approvato: l'accertata difformità estetico-costruttiva di non primaria rilevanza: penale da euro 200,00 ad euro 1.500,00, con obbligo di immediato ripristino o adeguamento;
 - g) Difformità sostanziale o totale dell'opera: l'accertata alterazione strutturale o concettuale grave rispetto al bozzetto approvato, comporta l'esclusione immediata e definitiva della Pedana;
 - h) Mancato rispetto del termine per il Collaudo: il ritardo nell'effettuazione e deposito del collaudo oltre il termine dei sette giorni antecedenti l'inizio del primo corso mascherato, comporta penale di euro 500,00;
 - i) Anomalia o inidoneità dell'impianto audio: l'assenza, l'inidoneità o la mancata certificazione dell'impianto di amplificazione, comporta un primo richiamo con l'obbligo di regolarizzazione ed in caso di condotta reiterata la penale di euro 500,00 ed il fermo della pedana fino alla regolarizzazione;
 - l) Uso improprio dell'impianto audio o violazione dei limiti fonometrici: l'utilizzo dell'impianto per finalità estranee o non attinenti alla manifestazione nonché la violazione delle norme fonometriche, comporta la penale da euro 500,00 ad euro 2.000,00 per ciascun Corso mascherato, oltre all'esclusione della Pedana dalla sfilata successiva;
 - m) Inosservanza della disciplina pubblicitaria: la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità comporta la penale da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun Corso mascherato, con obbligo di immediata rimozione del messaggio o del manufatto non autorizzato;
 - n) Superamento del limite numerico delle maschere: Presenza di partecipanti oltre il limite massimo di 120 unità;

- Prima violazione: penale di euro 30,00 per ciascuna persona eccedente;
 - Seconda violazione: penale di euro 80,00 per ciascuna persona eccedente e facoltà della Fondazione di escludere la Pedana dal Corso Mascherato successivo;
 - Ulteriore reiterazione: Esclusione definitiva del Candidato ammesso e della Pedana da tutti i restanti Corsi Mascherati
- 2.** Il pagamento delle penali previste nel presente regolamento, deve essere effettuato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla formale contestazione notificata dalla Fondazione, avente già valore di atto di costituzione in mora.
 - 3.** L'applicazione delle penali, previste dal presente articolo e negli articoli precedenti, prescinde dal diritto della Fondazione Carnevale di Viareggio di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il risarcimento dei maggiori e ulteriori danni materiali, d'immagine ed economici patiti e patendi.

ART. 13 – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi della normativa vigente in materia)

I dati personali forniti con la compilazione della domanda saranno trattati dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento del presente regolamento, nonché per l'adempimento dei relativi obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non saranno diffusi e verranno conservati per il tempo necessario alla gestione dell'evento e agli adempimenti normativi.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento) inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento.

Con la sottoscrizione del presente modulo, l'interessato dichiara di aver preso visione della presente informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate.

ART. 14 – INTEGRAZIONI, MODIFICHE E FORO COMPETENTE

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, all'occorrenza ed in qualsiasi momento, modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, comunicandole, nei modi e nei tempi ad essa più opportuni.

Nessuna delle disposizioni del presente regolamento potrà essere interpretata singolarmente o complessivamente in senso abusivo ovvero non conforme a correttezza, buona fede, lealtà ed agli altri principi etici generali e relativi ai canoni di comportamento.

Viareggio, lì 12 settembre 2026

Fondazione Carnevale di Viareggio

Fondazione Carnevale di Viareggio

Il Presidente

IL PRESIDENTE

Riccardo Maria Monti



Riccardo Maria Monti